

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2002

Modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca e dell'acquacoltura

Visto il decreto 3 luglio 2002 del Ministero per le politiche agricole e forestali recante il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002;

Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, comma 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le unita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto 3 luglio 2002 in premessa citato, la mancata consegna dei documenti di bordo prevista dai successivi articoli equivale all'opzione di non effettuazione dell'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca.

Art. 2.

1. Le unita' che attuano il fermo temporaneo di cui all'art. 2 del decreto 3 luglio 2002, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, da presentare entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, possono essere autorizzate, per tutto il periodo dell'interruzione, ad esercitare la pesca con tutti gli altri sistemi previsti sulla licenza, nonche' per l'attivita' di pescaturismo.

2. Contestualmente e alla richiesta di cui al comma precedente l'armatore deve presentare apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle attrezzature per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.

3. L'Autorita' marittima competente procede al sigillo delle attrezzature sbarcate entro sette giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al precedente comma 1.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, comporta l'inaffidabilita' delle misure di accompagnamento sociale previste dal decreto 3 luglio 2002.

Art. 3.

1. Durante il periodo d'interruzione temporanea e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, la nave puo', durante il periodo d'interruzione temporanea, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si e' iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

4. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa alle misure di accompagnamento sociale di cui al decreto 3 luglio 2002.

Art. 4.

1. Entro il primo giorno feriale successivo alla data di inizio dell'interruzione temporanea, a cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione tecnica per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita' marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica.
3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

1. Alla scadenza del termine del periodo di fermo, l'Autorita' marittima, nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione temporanea, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 6.

1. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 3 luglio 2002, attuano l'ulteriore interruzione temporanea al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore, presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.
2. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1, l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 7.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'ufficio marittimo di iscrizione della nave o all'autorita' marittima della localita' in cui operano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, distinte domande, utilizzando esclusivamente gli schemi in allegato. Le domande devono pervenire entro venti giorni dalla fine dell'interruzione temporanea effettuata dall'imbarcazione.
2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma:
 - a) personalmente (allegato B1);
 - b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (allegato B2);
 - c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).

Art. 8.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002 sono corrisposti, per un periodo di trentotto giorni di interruzione, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
 - b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;
 - c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni

di cui al presente decreto ed al decreto 3 luglio 2002 in materia di interruzione temporanea continuativa della pesca.

Art. 9.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, i benefici economici al marittimo ed all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
3. Nessun beneficio economico di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002 e' corrisposto nel caso di imbarco, durante il periodo di interruzione temporanea, di un marittimo aggiuntivo a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio o servizio militare. In tal caso, i benefici economici al marittimo e all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.
4. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 10.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto 3 luglio 2002, liquidati a mezzo di ordine di pagamento emesso dal capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati C e D, sono corrisposti rispettivamente: a ciascun marittimo imbarcato, per quanto concerne il minimo monetario garantito di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto 3 luglio 2002; all'armatore, per quanto riguarda gli oneri previdenziali e assistenziali di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto 3 luglio 2002, per il successivo versamento ai pertinenti istituti previdenziali e assistenziali.
2. Il capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste dagli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), del presente titolo, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilita' delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalita' di pagamento di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), del presente decreto la Capitaneria di porto provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.
3. Gli ordini di pagamento di cui ai precedenti com-mi 1 e 2 sono disposti a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero su libretto di deposito a risparmio bancario o postale indicato dal richiedente.

Art. 11.

1. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle Capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali e' ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale per pesca e l'acquacoltura.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

Il direttore generale: Tripodi

ALLEGATO A

Alla Capitaneria di Porto di

La sottoscritta ditta con sede in
 via
 codice fiscale E partita I.V.A. n.
 iscritta al n. del registro delle imprese di pesca di
 armatrice del M/p numero UE
 numero di matricola del R.N.M.G. di

Dichiara, ai sensi delle leggi n.15/1968 e n.127/1997 e ai fini dell'interruzione tecnica dal/...../2002 al/...../2002 di possedere i requisiti di cui all'art.10 del decreto ministeriale concernente le misure sociali d'accompagnamento dell'interruzione tecnica;
 di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso limitatamente al periodo d'interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome e nome	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

La sottoscritta ditta chiede altresì che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n. intestato a presso la Banca sede di codice ABI codice CAB (**).

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n.675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art.22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li,/...../2002

Firma

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data/...../2002 e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Li,/...../2002

Timbro e firma
 dell'autorità marittima

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
 (**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

ALLEGATO B1

Alla Capitaneria di Porto di

Il sottoscritto (cognome e nome)
 nato a provincia di il
 codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
 imbarcato sul M/p Numero UE
 iscritto al numero di matricola del R.N.M.G. di
 chiede, in relazione a n. giorni di effettivo imbarco che maturerà nel
 periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a
 complessivi euro

Il sottoscritto (cognome e nome)
 chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n.
 intestato a presso la banca
 sede di codice ABI codice CAB (*)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n.675/1996, il «trattamento» dei propri dati
 personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art.22 della legge medesima, per il conseguimento delle
 finalità della presente istanza.

Li,/...../2002

Firma.....

(*) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL

ALLEGATO B2

Alla Capitaneria di Porto di

Per il tramite di (*)

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a provincia di il / /

codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)

imbarcato sul M/p numero UE

Iscritto al numero di matricola del R.N.M.G. di

chiede, in relazione a n. giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessivi euro

Il sottoscritto (cognome e nome)

chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n.

intestato a presso la banca

sede di codice ABI codice CAB (**)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n.675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art.22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li, / / 2002

Firma.....

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento.